

Statuto della Fondazione “Istituto Polifunzionale Socio Sanitario Card. Gusmini” Onlus

Titolo I - Denominazione / Sede

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita quale fondazione di diritto privato la Fondazione “Istituto Polifunzionale Socio Sanitario Cardinal Gusmini” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (dall’atto del riconoscimento dello *status* di Onlus). L’Ente ha l’obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di “Fondazione I.P.S. Card. Gusmini Onlus”.

Art. 2 - Origine

1. La Fondazione deriva dalla trasformazione della Pia Casa di Riposo “Card. Giorgio Gusmini” di Vertova, eretta nel 1808 per iniziativa ed in virtù di atti di liberalità di privati benefattori e dalla Congregazione di Carità, ed ha conservato natura giuridica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza fino all’entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 3- Sede

1 La Fondazione ha sede legale in Vertova (Bg), Via San Carlo n. 30 e persegue le proprie finalità in ambito regionale. L’Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all’istituzione di sedi secondarie.

Titolo II - Scopi e mezzi

Art. 4 - Finalità

1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di utilità sociale.
2. La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni dei soggetti svantaggiati della provincia di Bergamo e con priorità di intento verso i vertovesi ed in subordine dei comuni limitrofi.
3. In particolare ospita od offre servizi prevalentemente a favore di persone anziane o disabili in condizione di non autosufficienza ed a favore di altri soggetti, ancorchè non anziani, ma con problemi di disagio sociale, emarginazione o fragilità.
4. Possono essere altresì attivati servizi assistenziali di riabilitazione e sanitari anche a favore di utenti esterni.
5. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse o strumentali per il raggiungimento delle proprie finalità e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 5 - Integrazione nella rete dei servizi

1. La Fondazione, nell’adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività. Partecipa e collabora alla definizione delle politiche assistenziali e sanitarie inerenti il proprio territorio ed in particolare del territorio vertovese.

Art. 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti nell'inventario approvato con delibere n. 100 e 102 del 15 Settembre 2003 dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

3. Gli atti di alienazione del patrimonio immobiliare, il cui valore superi singolarmente il 10% dell'intero patrimonio (mobiliare ed immobiliare) sono efficaci se corredati dai pareri, obbligatori ma non vincolanti:

- del responsabile amministrativo e del revisore contabile (se previsto) della Fondazione;
- del parere del Comune di Vertova, espresso con delibera di Giunta entro 15 giorni dalla richiesta - prorogabili a trenta - e da comunicare al primo Consiglio utile.

In caso di pareri negativi, il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguatamente motivare l'eventuale conferma della decisione, da adottarsi con il voto favorevole di almeno 4/5 dei Consiglieri, o dall'unanimità degli stessi qualora il valore del patrimonio immobiliare alienato superi il 20% dell'intero patrimonio, e da trasmettere per iscritto al Comune ed al revisore.

4. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

Art. 7 - Risorse

1. La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- e) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lett. d), comma 1, dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

2. L'amministrazione della Fondazione si ispira ai principi contabili e adotta la contabilità economica.

Titolo III - Organi della Fondazione

Art. 8 - Organi Istituzionali

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale del Comune di Vertova su proposta del Sindaco (di cui uno designato dalle minoranze) e scelti preferibilmente fra persone di comprovata esperienza nei settori rispondenti alle attività ed ai compiti gestionali della Fondazione. Nel caso di più liste

rappresentanti le minoranze, ciascuna di queste dovrà esprimere un proprio candidato. Il Consiglio Comunale nominerà poi con delibera a maggioranza, uno dei candidati designati.

2. I componenti del C.d.A. durano in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione e sono rinnovabili per più mandati anche consecutivi.

3. Trattandosi di semplice designazione, il mandato non è imperativo ed i Consiglieri non rappresentano l'Ente che li ha nominati.

4. Il Consigliere cessa dal proprio mandato prima della scadenza naturale al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) per decesso o dimissioni;
- b) per decadenza derivante dall'assenza non giustificata, da gravi motivi di forza maggiore, per tre sedute consecutive del Consiglio, in un arco temporale di almeno due mesi. Il motivo dell'assenza dovrà essere giustificato entro il termine fissato per la convocazione del Consiglio immediatamente successivo a quello nel quale l'assenza si è verificata;
- c) a seguito di mozione di sfiducia nei suoi confronti, motivata da gravi inadempienze nello svolgimento del mandato. La mozione di sfiducia è proposta con atto scritto, motivato e sottoscritto dalla maggioranza dei membri del C.d.A., da presentare al Segretario.

La mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno e discussa nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla presentazione. La mozione è comunicata in copia al consigliere interessato almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione, affinché possa presentare eventuali osservazioni.

La mozione di sfiducia si intende approvata se riporta il voto favorevole unanime degli altri quattro Consiglieri in ciascuna di due votazioni da tenersi a distanza di almeno trenta giorni una dall'altra;

Il Segretario della Fondazione trasmette i verbali della mozione approvata al Comune affinché provveda alla sostituzione;

- d) Revoca da parte del Consiglio Comunale in caso di reiterate e comprovate violazioni di legge o dello Statuto.

5. Qualora venisse meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio si intenderà decaduto. Si considerano contestuali anche le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri entro il termine di convocazione del Consiglio immediatamente successivo.

6. I Consiglieri nominati successivamente all'insediamento del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

7. Allo scopo di mantenere l'originaria autonomia, autarchia e terzietà della Fondazione, la carica di membri del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale o dipendente del Comune di Vertova avente funzioni dirigenziali o apicali o di responsabilità gestionale. Sono altresì incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali del Comune di Vertova.

8. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri spetta un'indennità di carica, fissata dal Consiglio di Amministrazione, stabilita in modo anche differenziato all'inizio di ogni anno sociale, in ragione dei compiti affidati, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Art. 10 - Funzioni del C.d.A.

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo, di indirizzo e di controllo funzionale della gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio:

- a) approva i bilanci preventivi, i rendiconti di gestione ed il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;

- b) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge e le previsioni statutarie;
- c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
- e) adotta i regolamenti interni, l'ordinamento degli uffici e dei servizi e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) nomina il Direttore Amministrativo che assume anche la funzione di Segretario;
- g) nomina il Direttore Sanitario della Fondazione;
- h) definisce le rette di ricovero ed in generale i corrispettivi dovuti a fronte dei servizi prestati;
- i) approva le convenzioni con altri Enti;
- j) approva la contrazione di mutui;
- k) autorizza il Presidente a stare in giudizio o resistere in giudizio;
- l) adotta le modalità di gestione dei servizi;
- m) approva gli acquisti e le alienazioni immobiliari, l'accettazione di lasciti e donazioni, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione;
- n) assicura a sue spese solo l'assistenza religiosa cattolica romana. Delibera apposite convenzioni per l'assistenza religiosa di altre confessioni, senza spese per la Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'attività della Fondazione e sul regolare svolgimento dei servizi.

Art. 11 - Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per domanda sottoscritta da almeno la maggioranza dei Consiglieri, sia per invito dell'autorità tutoria.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare. L'invito deve essere consegnato al domicilio degli amministratori almeno due giorni prima della seduta e almeno 24 ore prima per le convocazioni di urgenza. In caso di urgenza il Consiglio con la presenza di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare a sedute la cui trattazione li riguardi direttamente o riguardi affini entro il terzo grado o parenti entro il quarto grado. Essi sono tenuti a denunciare la presenza del fatto ostativo, sotto pena di nullità del deliberato e di essere dichiarati decaduti dal Consiglio, fatti salvi i risarcimenti dei danni eventuali. Le delibere sono comunque valide qualora il voto del Consigliere sia irrilevante ai fini del calcolo delle maggioranze e se al resto del Consiglio era o poteva esserlo usando l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, che la seduta riguardasse gli interessi personali o dei parenti suindicati.

5. Le votazioni si svolgono per appello nominale salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voti segreti.

6. I verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario o in caso di assenza o impedimenti dal Consigliere più anziano, e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti. Se qualcuno si allontani o

ricusi di firmare o non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale.

7. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. Possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici-scientifici. Gli invitati non hanno mai diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica.

2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

3. Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

4. Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione.

5. Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 13 - Vice Presidente

1. Il Presidente nomina tra i Consiglieri un Vice Presidente che assume i compiti di Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

2. Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice Presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per età.

Titolo IV - Amministrazione e norme generali

Art. 14 - Direttore Amministrativo - Segretario

1. La Fondazione ha un Direttore Amministrativo nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente o assunto come lavoratore subordinato e scelto tra persone in possesso di adeguate competenze e comprovati requisiti di professionalità in materie giuridiche ed economico-aziendali.

2. Il Direttore è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

3. Il Direttore svolge anche funzioni di Segretario della Fondazione. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi della Fondazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa allo Statuto, alle Leggi ed ai regolamenti. Partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

4. Il Direttore esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Art. 15 - Regolamento amministrativo

1. L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Direttore Amministrativo ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

Art. 16 - Revisore dei conti

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Revisore dei Conti iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

2. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

3. Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni e al massimo per due quinquenni consecutivi.

4. Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera C, del d. lgs. 460/97.

Titolo V - Trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

Art. 17 - Bilancio, utili e riserve

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio preventivo e consuntivo annuale.

2. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18 - Modifiche statutarie

1. Le modifiche dello Statuto della Fondazione sono decise dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro Consiglieri su cinque, previa acquisizione del parere, obbligatorio ma non vincolante, del Segretario e del Revisore dei Conti, se previsti.

2. La deliberazione con la proposta di modifiche è trasmessa al Comune di Vertova, unitamente ai pareri obbligatori acquisiti. Le modifiche sono inefficaci senza l'acquisizione del parere del Comune di Vertova, da esprimersi entro trenta giorni, prorogabili a sessanta, o il decorso infruttuoso di sessanta giorni dalla richiesta formale del parere stesso, certificato dal Segretario della Fondazione. In caso di parere negativo del Comune, il Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare l'eventuale conferma delle modifiche statutarie con separata delibera, che deve essere adottata all'unanimità dai cinque Consiglieri assegnati e comunicata per iscritto al Comune ed al Revisore.

3. La finalità assistenziale rivolta alla popolazione locale, l'assenza dello scopo di lucro, la Sede in Vertova e le norme statutarie che costituiscono diretta attuazione dei principi fondamentali del presente Statuto non possono essere oggetto di modifiche.

Art. 19 - Trasformazione ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 codice civile.

3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di leggi, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

4. Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento dell'Ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre Onlus, operanti sul territorio comunale indicate dal Consiglio stesso, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 662/96 e successive modificazioni.

Art. 20 - Rinvio ad altre norme

1. Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente Statuto si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti ed, in particolare, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 21 - Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'I.P.A.B. che ha deliberato la trasformazione in Fondazione rimangono in carica, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti fino alla nomina dei nuovi organi con le regole del nuovo Statuto.

2. Al fine dell'ottimizzazione del processo di nomina con corrispondenza tra mandato dell'organo nominante e mandato dell'organo nominato, ovvero affinché l'organo neo-nominato si possa insediare in un periodo diverso da quello di fine anno coincidente con le scadenze dei bilanci consuntivi e previsionali, si stabilisce che il primo Consiglio di Amministrazione ed il Presidente nominati con il nuovo Statuto durano in carica fino al 30 giugno 2009, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dallo Statuto stesso.

Vertova, 13 ottobre 2003

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 123 del 13/10/2003

Approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 7/16565 del 27/2/2004